

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI VICENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni degli articoli 117, comma 6, secondo periodo e 118, comma 1 e 2 della Costituzione e degli articoli 3, comma 4, e 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici, di seguito Codice), delle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e degli altri atti attuativi del suddetto Codice.
2. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Vicenza nel rispetto dei principi e delle norme fissati dalle direttive comunitarie, dalla normativa statale e regionale, e dallo Statuto dell'Ente.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

LA FASE PRE-CONTRATTUALE

Articolo 2

Pubblicità e programmazione

1. L'individuazione dell'attività contrattuale da inserire in programmazione è demandata all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed al programma triennale dei lavori pubblici, nonché ai relativi aggiornamenti annuali, secondo le modalità previste dall'art. 21 del Codice.
2. I programmi sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

Articolo 3

Principi nello svolgimento dell'attività contrattuale e soglie di rilevanza

1. L'avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita determinazione a contrarre del dirigente dell'ufficio competente, che individua, ai sensi dell'art. 192 TUEL:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2. La determinazione deve altresì contenere:
 - l'individuazione del responsabile del procedimento;
 - nel caso di acquisti di beni e servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza ed all'adesione o meno alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., centrali di committenza regionali e/o ricorso al M.E.P.A. gestito da CONSIP S.p.a., ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

3. È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.
4. Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti, modelli, schemi, etc.) possono essere approvati contestualmente alla determinazione a contrarre.
5. L'attività contrattuale deve svolgersi in applicazione dei principi, indicati dal Codice all'articolo 30, di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
6. I principi, di cui al comma 5 unitamente alle disposizioni del Codice relative alle procedure di gara sopra soglia, devono essere applicati per i contratti il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
 - a. 5.548.000,00 Euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b. 221.000,00 Euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
 - c. 750.000,00 Euro per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX al Codice.
7. Al di sotto di tali soglie l'attività contrattuale deve svolgersi nel rispetto dei principi di cui al comma 5 del presente articolo, secondo le modalità di cui all'art. 36 del Codice e delle linee guida ANAC n. 4, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e secondo le procedure previste dal capo II, sezione I, del presente Regolamento.
8. Le soglie di cui al comma 6 sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

CAPO II

LA SCELTA DEL CONTRAENTE SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 4 Modalità di scelta del contraente

1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2. Fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli acquisti, gli obblighi di programmazione e la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, al di sotto delle soglie di rilievo comunitario previste al comma 6 dell'articolo 3 del presente regolamento, l'attività contrattuale si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante procedura di affidamento diretto;
 - b. per affidamenti di lavori, di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro, o di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, mediante procedura negoziata

previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

- c. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Sono fatte salve le deroghe previste dall'art. 1 comma 912 della legge 145 del 30/12/2018 e da eventuali altre norme.

Articolo 5

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, è obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP SPA, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, fatti salvi gli obblighi di ricorrere alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati da Consip spa o da altri soggetti aggregatori previsti da specifiche normative.

2. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, è possibile procedere ad acquisto autonomo, previa autorizzazione motivata del Direttore Generale.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'autorizzazione è necessaria anche per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

4. Il Responsabile unico del procedimento trasmette l'autorizzazione, di cui al comma 2, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso le suddette convenzioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

6. In caso di assenza di convenzioni, o nella fattispecie di cui al precedente comma 2, è facoltativo ricorrere:

- agli Accordi quadro stipulati da CONSIP SPA;
- ai Sistemi dinamici di acquisizione gestiti da CONSIP SPA;

7. Qualora la convenzione non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, è possibile esperire autonome procedure di acquisto, con durata e misura strettamente necessaria. I relativi contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, nel caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione.

8. In caso di assenza di convenzioni è possibile esperire autonome procedure di acquisto. I relativi contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione.

9. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito

da CONSIP Spa. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

10. In caso di irreperibilità dello specifico bene o servizio sui cataloghi MEPA, occorre esperire una richiesta di offerta (RdO) sullo stesso MEPA, qualora sussista la categoria merceologica a cui quel bene o servizio si riferisce.

Articolo 6

Criteri di aggiudicazione

1. Il criterio generale di aggiudicazione degli appalti, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal caso, il punteggio da attribuire all'offerta economica non può essere superiore al 30% del punteggio massimo attribuibile.

2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:

- a) per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro affidati con procedura negoziata;
- b) per i lavori di importo pari od inferiore a 2.000.000,00 di Euro affidati con procedura ordinaria;
- c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- d) per i servizi e le forniture di importo sino a 40.000,00 Euro;
- e) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e sino alla soglia comunitaria, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

3. Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatte salve le previsioni di cui al comma 2 lettera d) del presente articolo;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro.

SEZIONE II

Disciplina di gara

Articolo 7

Procedure di scelta sotto la soglia comunitaria- Principi comuni applicabili

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, secondo quanto disposto ai successivi commi 4, 5, 6 e 7.

2. Restano fermi gli obblighi di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento previsti dall'articolo 5 del presente regolamento, così come gli obblighi di programmazione

di cui all'articolo 2 e quelli di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, nonché la facoltà, in ogni caso, di ricorrere alle procedure ordinarie.

3. Ai contratti sotto soglia si applicano, altresì, gli artt. 34 e 42 del Codice in materia di sostenibilità ambientale e conflitto di interesse e, facoltativamente, l'art. 50 del Codice in materia di clausole sociali.

4. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica nei casi in cui l'affidamento immediatamente precedente al contraente uscente ovvero all'operatore economico invitato e non affidatario abbia avuto ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi.

5. L'affidamento o il reinvido al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivati, a titolo esemplificativo, avuto riguardo:

- preliminarmente alla particolare struttura del mercato e della riscontrata assenza di alternative;
- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- alla competitività del prezzo offerto.

6. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 Euro è possibile derogare a quanto previsto ai commi 4, 5, previa sintetica motivazione nella determinazione a contrarre.

7. La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Articolo 8

Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 1.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro si procede, di norma, ad un'indagine esplorativa di mercato con comparazione di preventivi acquisiti da almeno due operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

2. Si potrà prescindere dall'indagine esplorativa di mercato nei soli casi di:

- nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
- indifferibili urgenza e necessità determinate da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante.

3. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando nella determina il presente regolamento.

Articolo 9

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, per i lavori, e cinque

operatori economici, per i servizi e le forniture , individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione.

2. La procedura si articola in quattro fasi:

- a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c. scelta dell'affidatario e provvedimento di aggiudicazione;
- d. stipulazione del contratto.

3. Le sedute di gara, svolte dal RUP o dalla Commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Delle sedute pubbliche è data pubblicità sul sito internet dell'Amministrazione o, in caso di gare in MEPA, tramite comunicazione a tutti i partecipanti tramite il sistema medesimo, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta.

4. L'aggiudicatario deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti, nonché i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e le capacità tecniche e professionali, stabiliti dalla stazione appaltante in ragione dell'oggetto e dell'importo.

5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

7. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, di cui all'articolo 32 del Codice, per la stipula del relativo contratto.

Articolo 10

Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro

1. I lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro possono essere affidati mediante procedura negoziata.

2. Per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 Euro, nella determinazione a contrarre deve essere motivato il mancato ricorso a procedure ordinarie.

3. Deve essere consultato un numero di operatori economici almeno pari a quindici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.

4. La procedura si articola nelle fasi di cui al precedente articolo 9.

5. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

7. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni, di cui all'articolo 32 del Codice, per la stipula del relativo contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti.

Articolo 11

Affidamento di contratti di lavori, di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di Euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono affidati mediante il ricorso alle procedure ordinarie.
2. L'affidamento di contratti di lavori, di servizi, forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria viene effettuato con ricorso alla procedura ordinaria.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati, altresì, sul sito internet dell'Amministrazione, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, sulla piattaforma informatica del MIT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sui principali quotidiani a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, secondo le modalità individuate dal Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 - "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara".

Articolo 12

Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione delle offerte

1. Nei casi di ricorso a procedure negoziate è possibile esperire un'indagine di mercato secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Il RUP competente pubblica sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", un avviso esplorativo che indica:
 - a. gli elementi essenziali del contratto;
 - b. il valore dell'affidamento;
 - c. i requisiti di ordine generale;
 - d. i requisiti di idoneità professionale;
 - e. gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione;
 - f. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare alla procedura, con un'espressa previsione che nel caso in cui il numero di operatori economici dovesse essere superiore si procederà al sorteggio dei concorrenti da invitare tra quelli che abbiano presentato la propria candidatura;
 - g. i criteri di selezione degli operatori economici;
 - h. le modalità e i termini per comunicare con l'Amministrazione e presentare la candidatura.
3. L'avviso deve essere pubblicato per un termine minimo di 15 giorni che può essere ridotto a 5 per ragioni di urgenza delle quali dovrà darsi motivazione nella determinazione a contrarre.
4. Nel caso in cui le candidature eccedano il numero massimo degli operatori indicato nell'avviso ai sensi del precedente comma 2 lett. f., si procede a pubblico sorteggio dei candidati da invitare alla fase di presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 3 comma 7, dando comunicazione sul sito internet dell'Amministrazione della data, ora e luogo di svolgimento dello stesso.
5. Del sorteggio di cui al comma 4 deve essere redatto processo verbale.
6. La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata può avvenire, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 1, anche tramite la consultazione di elenchi.
7. Il Comune può istituire elenchi di operatori economici da utilizzare per le procedure di affidamento di lavori, incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, servizi e forniture non rientranti nella competenza della Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza per determinate categorie merceologiche che verranno approvate e periodicamente aggiornate con provvedimento dei dirigenti competenti.

Gli elenchi sono suddivisi in fasce di valore economico (fascia 1 fino a € 4.999,99, fascia 2 da € 5.000,00 a € 9.999,99, fascia 3 da € 10.000,00 a € 19.999,99, fascia 4 da € 20.000,00 a € 39.999,99) e in categorie merceologiche in modo da applicare la rotazione agli affidamenti rientranti nella medesima fascia e categoria.

8. Gli elenchi presentano carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli stessi.

9. La formazione degli elenchi avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

10. Nell'avviso saranno indicate la modalità per richiedere l'iscrizione e la documentazione da presentare.

11. La valutazione delle istanze di iscrizione dovrà avvenire nel termine di 30 giorni.

12. Gli elenchi saranno revisionati con cadenza semestrale. La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale è stata chiesta l'iscrizione;

- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per tre volte nel biennio;

- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate o aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

13. La cancellazione preclude la nuova iscrizione per tre anni.

14. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web del Comune.

15. La scelta degli Operatori economici da invitare all'interno di ciascuna categoria e fascia di importo avverrà tramite sorteggio garantendo il criterio di rotazione degli inviti.

16. Se il numero di operatori da invitare secondo la normativa vigente fosse insufficiente, nonché nel caso di prestazioni di particolare natura che richiedano un elevato livello di specializzazione, per ragioni di necessità, di funzionalità, di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche dei lavori, dei beni e/o dei servizi da acquisire, nei casi in cui la stazione appaltante ritenga conveniente o opportuno ampliare la concorrenza, potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all'Albo Fornitori, purché ritenuti idonei per sussistenza del possesso dei requisiti.

17. Nei casi in cui i Responsabili di Settore selezionino gli operatori economici attraverso il MEPA (al fine di affidare direttamente o di svolgere una procedura negoziata), la determinazione a contrarre deve esplicitare i criteri di selezione degli operatori economici iscritti al bando di riferimento dell'acquisto, quali, a titolo esemplificativo:

- criterio di rotazione;

- sorteggio da effettuarsi sul MEPA stesso;

- RDO aperta;

- indagine di mercato a mezzo avviso esplorativo.

18. Nel caso in cui siano istituiti gli elenchi di cui al comma 7 gli operatori economici da invitare dovranno essere selezionati tra gli iscritti agli elenchi comunali e al pertinente bando e categoria del Mepa.

19. I Responsabili di Settore selezionano gli operatori da invitare al confronto competitivo secondo i criteri specificati nella determinazione a contrarre.

20. I Responsabili di Settore invitano contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera raccomandata A/R, oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

21. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-professionali richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata, o, qualora gli operatori economici siano stati selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti;
- c) il termine di presentazione dell'offerta, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito riducibile a cinque giorni in caso di urgenza adeguatamente motivata, ed il periodo di validità della stessa;
- d) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- e) l'eventuale richiesta di garanzie;
- f) il nominativo del RUP;
- g) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale si procede all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa;
- h) l'eventuale previsione dell'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, purché pervengano almeno dieci offerte valide; in ogni caso la stazione appaltante può valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- i) nel caso dell'applicazione del minor prezzo e di sorteggio di uno dei metodi di cui alle lett. a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice, la previsione che il cosiddetto *taglio delle ali*, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto *taglio delle ali*; che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia.

22. All'invito è allegato uno schema di contratto ed un capitolato tecnico, dai quali risultano a titolo esemplificativo:

- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- la misura delle penali;
- i termini e le modalità di pagamento;
- i casi di risoluzione;
- le caratteristiche tecniche/modalità di svolgimento;
- l'eventuale cauzione definitiva.

23. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Delle sedute pubbliche è data pubblicità sul sito internet dell'Amministrazione, indicando la data, l'ora e il luogo della seduta.

24. All'esito della procedura occorre verificare il possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, autocertificati dall'operatore economico.

Articolo 13

Selezione delle offerte, Commissioni

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP svolge le operazioni di gara. Il RUP può avvalersi di un seggio di gara per la valutazione della congruità delle offerte, in ragione della complessità delle valutazioni o delle competenze specifiche richieste, previa espressa indicazione nel bando di gara/lettera d'invito.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: il RUP effettua il controllo della documentazione amministrativa; la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice; il RUP effettua la valutazione della congruità delle offerte avvalendosi eventualmente del supporto della Commissione giudicatrice.
3. Delle operazioni di gara deve essere redatto processo verbale.
4. La Commissione giudicatrice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino alla completa adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, da istituirsi presso l'ANAC, ai sensi dell'art. 78 del Codice, è individuata e nominata secondo le disposizioni del presente regolamento.
5. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Dirigente del Settore competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nel rispetto del criterio di rotazione e della qualificazione professionale richiesta.
6. I componenti delle Commissioni giudicatrici, compreso il Presidente, sono di regola pari a tre; nei casi di particolare complessità, ovvero qualora si renda necessario l'apporto di una pluralità di competenze, i componenti possono essere in numero massimo di cinque; in tal caso, è prevista la presenza di un componente esperto nello svolgimento delle gare.
7. I componenti della Commissione non devono avere svolto, né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ferma restando l'applicazione delle altre ipotesi di incompatibilità e le cause ostative previste dall'art. 77, commi 5, 6 e 9 del Codice.

Articolo 14

Il Responsabile Unico del Procedimento

1. I Dirigenti, nell'ambito della propria unità organizzativa provvedono, nella fase di programmazione, o contestualmente all'assunzione dell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento cioè nella Determinazione a contrarre di cui all'articolo 192 TUEL, per le esigenze non incluse in programmazione, per ogni lavoro, servizio o fornitura da acquisire, alla nomina, con atto formale, di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento.
3. Il RUP deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive, e deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato come analiticamente disciplinato dalle Linee Guida ANAC n. 3 in materia, cui espressamente si rinvia. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguata, i Responsabili nominano il RUP tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.

4. Per le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, in assenza di un espresso provvedimento di nomina, il RUP, ove in possesso di adeguata professionalità, coincide con il Dirigente dell'Unità organizzativa competente in ordine alla procedura.
5. Il RUP provvede, di norma, alla predisposizione degli atti di gara, avvalendosi, ove necessario, dei competenti uffici dell'Amministrazione, e agli altri compiti previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi gli adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e accesso agli atti e gli obblighi informativi in relazione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici.
6. Il RUP sovrintende al corretto svolgimento delle varie fasi del procedimento di acquisto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti, il RUP può avvalersi del supporto di unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Amministrazione, dotate di specifiche competenze, necessarie a garantire il corretto svolgimento della procedura di affidamento e la corretta e regolare esecuzione del contratto. Nei confronti di tali soggetti, il RUP svolge attività di impulso, coordinamento e controllo.
8. Il RUP, per la determinazione dell'importo da porre a base di gara, si avvale - ove possibile - di prezzari ufficiali, delle rilevazioni di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti, nonché dei prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo 15

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Il RUP svolge, di norma, anche le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DE).
2. I Dirigenti nominano, anche successivamente all'espletamento delle procedure di scelta del contraente, un soggetto diverso dal RUP, quale DE, scelto tra il personale dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000,00 Euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna all'Amministrazione, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Al di fuori dei casi elencati al precedente comma 2, è possibile nominare quale DE un soggetto diverso dal RUP, previa adeguata motivazione nel provvedimento di nomina.

Articolo 16

Il Direttore dei Lavori

1. Il RUP può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dei Lavori purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del Responsabile, in relazione alla tipologia dell'intervento.

2. I Dirigenti di Settore nominano, prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, un soggetto diverso dal RUP quale Direttore dei Lavori, scelto tra il personale dell'Amministrazione in possesso delle competenze adeguate, nei seguenti casi:

- a. lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
- b. progetti integrali (progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica);
- c. interventi di importo superiore a 1.500.000,00 di Euro.

3. Il Direttore dei Lavori svolge, di norma, se in possesso dei requisiti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

4. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal RUP, sulla base degli atti forniti dal Direttore del Settore competente, i Responsabili di Settore devono affidare l'incarico di Direttore dei Lavori nell'ordine: ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo, ex art. 15 legge n. 241/90; al progettista incaricato, a professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 31, comma 8, del Codice.

5. Lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori e di coordinamento per l'esecuzione è incompatibile con lo svolgimento, per lo stesso progetto, della verifica preventiva della progettazione.

Articolo 17 **Gare suddivise in lotti**

1. In caso di gare suddivise in lotti, è facoltà dell'Amministrazione stabilire se la ditta aggiudicataria di uno dei lotti, nei quali è stata suddivisa la prestazione, sia esclusa o meno dal partecipare agli esperimenti dei lotti successivi.

2. Nel bando o nella lettera di invito si rendono note alle ditte partecipanti le modalità di svolgimento della tipologia di gare previste dal presente articolo.

3. Il valore della gara suddivisa in lotti è determinato dal valore complessivo stimato della totalità dei lotti.

Articolo 18 **Aggiudicazione definitiva**

1. L'aggiudicazione definitiva è disposta con determinazione del dirigente che ha indetto la procedura e diviene efficace a seguito della attestazione del dirigente competente in ordine all'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice e dalla documentazione di gara in capo all'aggiudicatario.

2. Con la determinazione di cui al comma 1 il dirigente competente procede, se necessario, qualora non abbia già provveduto, all'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. L'eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto è disciplinato dall'art. 32, comma 8, del Codice.

CAPO III STIPULAZIONE E ROGITO

SEZIONE I Atti preliminari alla stipulazione

Articolo 19 Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti sono a carico dell'operatore economico contraente, salvo il caso in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme.

2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale, ove previsti, è effettuato dalla parte contraente al Comune prima della stipulazione del contratto.

3. Non è consentito, fatte salve eventuali disposizioni di legge, convenire l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.

Articolo 20 Garanzia definitiva

1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contraente è tenuto a presentare ai competenti Uffici Comunali, secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, idonea garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art.103 del Codice dei contratti.

2. Per i contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, la garanzia può essere costituita da un deposito cauzionale mediante versamento in contanti presso la Tesoreria comunale.

SEZIONE II Stipulazione del contratto

Articolo 21 Contenuti ed allegati del contratto

1. Il contratto deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e le modalità di pagamento, la durata.

2. Il contratto deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel contratto devono essere richiamate e specificatamente approvate per iscritto, e pertanto appositamente sottoscritte dal contraente, ove presenti, le condizioni e le clausole

di cui all'art. 1341 del codice civile previste dai capitoli generali o speciali, dal bando di gara o nella lettera di invito, o dal contratto stesso.

4. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari.

Articolo 22

Forma del contratto

1. I contratti nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto, nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento.

2. I contratti relativi a beni immobili relativi ad affidamenti conseguenti a procedure ad evidenza pubblica sono stipulati nella forma dell'atto pubblico, nella forma pubblica amministrativa o nella forma della scrittura privata autenticata.

3. I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture sono stipulati:

a) nella forma di atto pubblico, atto pubblico amministrativo, scrittura privata autenticata, tutte secondo le modalità elettroniche di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale;

a) nella forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta dall'aggiudicatario e dal dirigente dell'ufficio interessato al contratto secondo le modalità elettroniche di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. , per importi inferiori ad € 100.000,00;

b) per mezzo di lettera d'ordine/corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite PEC, quando sono conclusi con ditte commerciali per importi inferiori ad € 40.000,00;

c) gli atti negoziali di revisione prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione, sono sottoscritti dal direttore dell'esecuzione e dall'appaltatore, controfirmati dal responsabile unico del procedimento e dal dirigente competente.

4. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 3 del presente Regolamento o nel bando ovvero nella lettera di invito.

Articolo 23

Durata del contratto – Proroga

1. I contratti hanno termini e durata certi.

2. E' nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.

3. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento per particolari tipologie contrattuali.

4. La documentazione di gara può prevedere l'opzione di una proroga contrattuale, quantificata per il tempo necessario all'espletamento della procedura volta all'individuazione di un altro contraente. L'esercizio dell'opzione di proroga obbliga il contraente originario a sottostare, per il periodo previsto, alle medesime condizioni di cui al contratto prorogato.

5. Nell'eventualità in cui la procedura di individuazione del contraente di cui al comma 4 si protragga oltre i termini previsti, per fatti non imputabili alla stazione appaltante, il contratto può essere oggetto di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario, previo accordo tra le parti.

La proroga tecnica ha luogo alle medesime condizioni del contratto originario e non può essere di durata superiore a sei mesi.

La proroga tecnica non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto.

Articolo 24

Domiciliazione e comunicazioni

1. Fatte salve diverse pattuizioni, in assenza dell'ufficio, della persona o della ditta presso cui viene eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la notifica degli atti può essere fatta presso la Sede Comunale.

2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, con le modalità e garanzie previste dalla legge.

È possibile, inoltre, provvedere tramite messo notificatore o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione attraverso l'ufficiale giudiziario.

SEZIONE III

Rogito del contratto

Articolo 25

Ufficiale rogante

1. I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.

2. Sono rogati dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate.

3. I contratti possono essere stipulati a mezzo di notaio:

a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;

b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;

c) quando le relative spese sono totalmente a carico del contraente.

4. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.

Articolo 26

Adempimenti fiscali

1. Il Segretario Generale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni adempimento fiscale prescritto dalla legge per i contratti pubblici.

2. Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio Contratti, cura la custodia dei contratti e la tenuta del repertorio, da assoggettare alle vidimazioni periodiche ai sensi di legge.

CAPO IV

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SEZIONE I

Efficacia del contratto

Articolo 27

Efficacia

1. Di norma l'efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.

2. Se viene ordinata l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua stipulazione, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie ed ogni altro

documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l'avvio dell'esecuzione d'urgenza.

SEZIONE II

Esecuzione del contratto

Articolo 28

Esecuzione

1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.

Il responsabile del procedimento e/o direttore dell'esecuzione dovrà verificare ed accertare l'integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.

2. Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 29

Modalità di pagamento

1. Nel contratto può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un'unica soluzione, adempiuta e verificata la regolare esecuzione, oppure con rateazione in ragione degli stati di avanzamento della prestazione.

Articolo 30

Stati di avanzamento

1. Nei capitolati speciali e nei fogli patti e condizioni relativi ad ogni singolo contratto sono previste le modalità procedurali ed i termini per il pagamento degli stati d'avanzamento da raggugiarsi all'entità delle prestazioni eseguite dal contraente.

Articolo 31

Collaudo, verifica di conformità e regolare esecuzione

1. Tutti i lavori, forniture e servizi sono rispettivamente soggetti a collaudo ed a verifica di conformità secondo le norme stabilite dalla normativa vigente e dallo specifico contratto.

2. Per i lavori di importo pari od inferiore a 1.000.000 di Euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

3. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria deve essere redatto il certificato di collaudo da parte del Collaudatore o della Commissione di collaudo.

5. Per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal RUP.

Articolo 32

Cessione del contratto

1. Il contraente non può cedere il contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

Articolo 33

Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione di credito è disciplinata dall'art. 106 del Codice e dalle leggi in materia.
2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione di credito è inefficace.
4. All'eventuale cessionario possono essere opposte tutte le eccezioni riguardanti l'ammontare e la validità del credito.

Articolo 34

Revisione dei prezzi

1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 35

Recesso dal contratto

1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.
2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.

Articolo 36

Inadempimenti e ritardi

1. Nel caso di inadempimento della prestazione per fatti imputabili all'esecutore del contratto si applicano le penali contrattualmente previste per la singola fattispecie.
 2. La penalità per ritardata esecuzione non può essere superiore al 10% dell'importo netto di contratto.
 3. La penale può essere introitata anche a mezzo di escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.
 4. La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e dal Codice.
 5. La risoluzione, oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento ed il rimborso dei maggiori costi da sostenere per il completamento della prestazione.
- In ogni caso è fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 37

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto, in caso di mancata composizione della lite in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

2. L'insorgenza di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

TITOLO III DEI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I COMPRAVENDITA

Articolo 38 Alienazione di beni

1. I beni mobili di valore inferiore ad € 40.000,00 sono alienati, previa pubblicazione di un avviso sul profilo di committente della stazione appaltante, al miglior offerente.

2. Se la gara è andata deserta o per particolari motivi di ordine sociale, i beni mobili possono essere ceduti, a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche, ad associazioni o ad altri enti senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

3. In caso di cessione di beni da rottamare od eliminare, l'acquirente si dovrà impegnare a rispettare le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti previste dalla normativa di settore in vigore.

4. Alle alienazioni di beni immobili, disciplinate da apposito regolamento, viene data adeguata pubblicità pubblicando gli avvisi almeno 21 (ventuno) giorni prima del giorno in cui è fissata l'asta:

a) all'Albo pretorio del Comune, della Provincia e dei comuni limitrofi qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a 150.000,00 Euro;

b) all'Albo pretorio del Comune, della Provincia e dei comuni limitrofi e per estratto sul B.U.R. per alienazioni di beni di valore da 150.000,00 Euro a 500.000,00 Euro;

c) all'Albo pretorio del Comune, della Provincia e dei comuni limitrofi e per estratto sul B.U.R. e su almeno un quotidiano a diffusione locale e/o regionale per alienazioni di valore superiore a 500.000,00 Euro;

d) all'Albo pretorio del Comune, della Provincia e dei comuni limitrofi e per estratto sul B.U.R. e su almeno un quotidiano a diffusione locale e/o regionale ed almeno uno a diffusione nazionale per le alienazioni di beni il cui valore sia superiore a un milione di Euro

e) nel sito Internet del Comune, in ogni caso.

5. L'alienazione dei beni di cui al presente articolo comporta l'aggiornamento del relativo Inventario a cura del settore competente.

6. I soggetti indicati nell'art. 1471 del codice civile non possono essere compratori, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune.

7. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 6 è nullo.

8. Non possono acquisire beni i soggetti che si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 39

Diritto di prelazione

1. Se il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza è indicata nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 3 e negli avvisi di vendita.

Articolo 40

Prezzo della compravendita

1. Il prezzo di alienazione di beni mobili, registrati e non, è determinato con perizia di stima a firma del dirigente competente o soggetto da esso delegato ovvero, nei casi di particolare complessità o carenza di risorse da specificare nel provvedimento di incarico, da un perito esterno all'Amministrazione.

2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo nel caso di alienazione del bene.

Articolo 41

Forme di pubblicità

1. La vendita di beni mobili di cui all'art. 38, registrati e non, deve essere preceduta da adeguata pubblicità secondo modalità da definire nella determinazione a contrarre di cui all'art. 3, in ragione del valore del bene.

2. È prevista, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul profilo di committente della stazione appaltante.

CAPO II

PERMUTA

Articolo 42

Disciplina della permuta

1. Al contratto di permuta relativo a beni mobili, registrati e non, si applicano le norme del contratto di alienazione, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione dei valori, devono essere effettuate su tutti i beni permutati.

CAPO III

COMODATO

Articolo 43

Concessione di beni in comodato

1. Non è consentito concedere beni mobili in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune. Le motivazioni a fondamento della concessione in comodato devono essere indicate nel provvedimento dirigenziale preliminare alla stipulazione del contratto.

2. Tutte le spese occorrenti per servirsi del bene come previsto all'articolo 1808, comma 1, del codice civile sono a carico del comodatario; l'importo delle spese citato può essere altresì determinato in modo forfettario, sulla base di apposita stima che tenga conto degli oneri sostenuti dal Comune.

Articolo 44

Contratto di comodato

1. Nel contratto di comodato può essere previsto l'obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza dello stesso qualora il Comune avesse necessità di servirsene.

CAPO IV

Articolo 45

Contratto per servizi finanziari

1. Per l'affidamento di servizi finanziari si applicano le disposizioni del Codice, secondo il regime ivi specificato.

CAPO V

ASSICURAZIONE

Articolo 46

Contratto di Brokeraggio

1. Il Comune può avvalersi di servizio di broker, abilitato all'esercizio dell'attività per la conclusione di contratti di assicurazione.

2. La scelta del broker avviene mediante gara ad evidenza pubblica secondo le disposizioni del Codice.

CAPO VI

TRANSAZIONE

Articolo 47

Limiti alla transazione

1. Il Comune, per prevenire una lite insorgente o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull'esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.

2. La transazione è immediatamente vincolante per la controparte, lo diventa per il Comune solo dopo l'approvazione dell'Amministrazione, una volta acquisiti i pareri obbligatori, ove previsti.

3. Se ricorrono le condizioni per addivenire ad una transazione, il responsabile del procedimento redige e trasmette al dirigente competente apposita relazione esplicitante l'analisi della procedura, i termini del contenzioso, le condizioni tecniche e giuridiche, alle quali ritiene vantaggioso aderire o promuovere la transazione.

4. La relazione di cui al comma 3 è riservata e sottratta all'accesso agli atti se connessa ad una procedura contenziosa anche potenziale.

CAPO VII CONTRATTO D'OPERA

Articolo 48 Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale

1. La disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è contenuta nel Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 396 del 10.12.2008.

CAPO VIII Entrata in vigore e disposizioni transitorie Articolo 49

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vicenza entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dieci giorni dopo la data di emanazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale.
4. Le procedure contrattuali in corso di svolgimento all'entrata in vigore del presente Regolamento sono regolate dalle disposizioni vigenti alla data del bando di gara/ lettera d'invito/ richiesta di offerta.

Articolo 50 Adeguamento automatico e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le normative, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.